

ALLEGATO "A" AL N. 69.069 DI REP. E N. 16.739 DI RACC.

STATUTO DELLA SOCIETA'

"IMPIANTI ASTICO S.R.L."

TITOLO I°

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita la Società a responsabilità limitata, denominata **"IMPIANTI ASTICO Società a Responsabilità Limitata"** o in forma abbreviata **"IMPIANTI ASTICO S.R.L."** a prevalente capitale pubblico, in conformità al Titolo V - Servizi e Interventi Pubblici Locali - artt. 112 - 123 del Decreto Legislativo 11.08.2000 n. 267 - «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

ART. 2 - SEDE

1. La società viene eletta nel Comune di Thiene (VI).
2. L'organo amministrativo può istituire unità locali quali filiali ed uffici in qualsiasi altra località, sia in Italia che all'estero, ma non qualificabili come "sedi secondarie", restando la istituzione di queste ultime di competenza dell'Assemblea dei soci; l'Organo Amministrativo ha inoltre facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 1).
3. Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro soci.

ART. 3 - DURATA

1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci.
2. Lo scioglimento può inoltre avvenire per le cause previste dal Codice Civile o da disposizioni di legge.

3. I soci, portatori di capitale pubblico, dovranno ottenere la preventiva manifestazione di volontà da parte dei rispettivi Organi istituzionali.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

La Società, nel rispetto delle norme del Codice Civile riguardanti le Società a responsabilità limitata, del Decreto Legislativo 11.08.2000 n. 267, della legge 5.01.1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e della L. R. 5/98, ha per oggetto:

1. La produzione di energia da fonti rinnovabili in via prevalente;
2. la gestione amministrativa e tecnica dei beni patrimoniali afferenti il servizio idrico integrato anche funzionali alla produzione di energia elettrica;
3. L'attuazione di una strategia di valorizzazione delle risorse naturali in piena sostenibilità economico-finanziaria e ambientale e, in un'ottica di prossimità territoriale, contribuire al benessere socioeconomico locale;
4. la costruzione, la manutenzione e il rinnovo delle reti idriche, dei relativi impianti e comunque di tutte le strutture e impianti strumentali funzionali alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
5. la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere civili, meccaniche ed idrauliche, di infrastrutture primarie e secondarie di impianti industriali e di monitoraggio, di opere di difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente con relative attività di supporto;
6. la fornitura di servizi strumentali nei settori affini alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, compresi quelli dell'architettura e dell'ingegneria, della tutela dell'ambiente e del paesaggio;
7. la tutela e la promozione del proprio patrimonio industriale anche sotto gli aspetti ambientali, storico-culturali, turistici e didattici connessi alla valorizzazione del proprio territorio di appartenenza.

8. La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le autorità dello Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri enti pubblici e le università e scuole di ogni ordine e grado e potrà stipulare con essi convenzioni ed accordi di programma.

9. La Società inoltre per il raggiungimento dell'oggetto sociale:

* uniformerà sempre la propria azione agli indirizzi politico-amministrativi dei soci nella realizzazione dell'oggetto sociale, attuando sempre la massima economicità, efficienza ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi;

* potrà effettuare servizi anche fuori dell'ambito territoriale dei Comuni soci, sulla base delle vigenti disposizioni di legge quando vi è un collegamento funzionale tra l'attività della società e le esigenze della collettività rappresentata dalla società medesima;

* utilizzerà contributi, finanziamenti liberamente erogati da Enti Pubblici e privati, finalizzati ai programmi di sviluppo o intervento previsti dal presente articolo;

* potrà assumere direttamente o indirettamente partecipazioni in altri enti, società o altre forme associative previste dalla legge; potrà altresì rilasciare cauzioni, avvalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia e costituire pegni, ipoteche e, in genere, prestare garanzie reali nell'interesse della Società. Essa potrà compiere in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale tutte le operazioni commerciali, industriali e, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Organo Amministrativo utili e necessarie nei limiti previsti dal presente Statuto.

Restano comunque espressamente e tassativamente escluse, sia in ordine all'oggetto sociale che all'aspetto più propriamente strumentale ad esso, le attività che presentino profili di contrasto con le leggi n. 1815 del 23/11/1939 (Disciplina libere professioni), n. 1 del 2/1/1991 (Disciplina dell'attività di intermediazione immobiliare), n. 197 del 5/7/1991 (Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore), D.Lgs. n. 385 dell'1/9/1993 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) e ogni altra attività il cui esercizio sia vietato alla Società.

TITOLO II°

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - FINANZIAMENTI

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 379.666,00 (trecentosettantanovemilaseicentosessantasei virgola zero zero) diviso in partecipazioni ai sensi di legge.
2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'Organo Amministrativo, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali deliberazioni dello stesso.
3. A carico dei soci in ritardo dei versamenti di cui al comma secondo, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile; resta esclusa la vendita coattiva. Il diritto di preferenza per l'acquisto della quota del socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.
4. Alla Società, potranno partecipare in qualità di soci Comuni e/o Enti pubblici.
5. L'ammissione di nuovi soci è subordinata a specifica delibera di gradimento dell'Assemblea che voterà con le maggioranze previste al successivo articolo 12 per le modifiche dello Statuto.

ART. 6 - QUOTE

1. Le quote sono nominative e indivisibili e sono trasferibili a norma di Legge.
2. Il possesso di una quota comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci.
3. Il socio che intende cedere a terzi, tutta o parte della propria quota, deve comunicare tale sua intenzione, con l'indicazione della quota che intende cedere, il prezzo, le modalità e il nominativo dell'acquirente, mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, alla Società la quale senza indugio deve, sempre a mezzo lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, dare avviso della comunicata intenzione di cessione, del prezzo e delle modalità, a tutti i soci risultanti iscritti nel libro soci.

4. I soci hanno facoltà di procedere all'acquisto della quota al prezzo di cui sopra, in proporzione alle rispettive partecipazioni societarie, dandone comunicazione scritta al socio venditore e alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'avviso di vendita comunicato alla società.

5. Le quote rimaste invendute potranno essere acquistate dagli altri soci, in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni sociali seguendo la procedura sopra descritta. In ogni caso il socio sarà libero di trasferire tutta o parte della propria quota qualora, osservato l'obbligo di preventiva comunicazione alla Società sopra stabilita, siano decorsi entrambi termini innanzi indicati, senza che nel frattempo sia stato esercitato il diritto di acquisto di tutta la quota in vendita da parte degli altri soci.

6. Qualsiasi trasferimento effettuato senza il rispetto della procedura del presente articolo, sarà nullo e inefficace nei confronti della Società.

7. Con deliberazione dell'Assemblea che delibererà con le maggioranze previste al successivo articolo 12 per le modifiche dello Statuto il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, fermo che, salvo diversa determinazione, le quote devono essere offerte in opzione ai soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali.

ART. 7 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:

- a) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso Enti finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;
- b) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dal Settore pubblico e/o privato;
- c) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali.

2. La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale (senza obbligo di restituzione) o in conto finanziamento (con obbligo di restituzione) con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

3. Tali finanziamenti possono essere effettuati anche non in proporzione al capitale sociale, ma si intendono sempre non onerosi, salvo espresso patto contrario, nel qual caso si applicherà un tasso non inferiore a quello legale.

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'assemblea che delibera, su proposta dell'organo amministrativo, con le stesse maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

TITOLO III°

ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 8 - ORGANI

Sono Organi della Società:

- a) L'Assemblea
- b) L'Organo Amministrativo
- c) Il Collegio Sindacale

ART. 9 - ASSEMBLEA

1. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile e di quanto disposto dal presente statuto.
2. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse.
3. Ogni socio ha diritto a tanti voti quanti sono i multipli di euro di cui è costituita la sua quota.

ART. 10 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

1. Le convocazioni delle Assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, inviata ai soci almeno otto giorni prima

dell'adunanza a' sensi dell'art. 2479 bis C.C. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima.

2. Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate secondo le modalità sopra stabilite, qualora sia rappresentato l'intero Capitale Sociale, l'Organo Amministrativo e tutti i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

3. L'Assemblea dei soci è tenuta almeno una volta l'anno e precisamente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previste dal II comma dell'articolo 2364 CC.

ART. 11 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

1. Per essere ammessi all'Assemblea i soci devono essere iscritti al libro Soci.

2. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2479 bis del Codice Civile.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa.

4. L'Assemblea è presieduta dal rappresentante dell'Organo Amministrativo; in caso di assenza o di impedimento del rappresentante dell'Organo Amministrativo l'Assemblea designa tra gli intervenuti la persona incaricata a presiederla.

5. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario anche non socio con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge o a richiesta dell'Organo Amministrativo il verbale è redatto da un notaio, il quale verbale anche se redatto per atto pubblico dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci, nel quale deve essere annotata la data di trascrizione del medesimo verbale sul libro. E' inoltre consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano

essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI - QUORUM

L'assemblea è costituita con presenza dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale; l'assemblea delibera invece con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale per le decisioni:

- a) inerenti le modificazioni dello statuto e per le operazioni di fusione e di scissione;
- b) relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- c) relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- d) richieste all'assemblea dall'Organo Amministrativo o dai soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

L'assemblea in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, salvo che per le decisioni di cui alle precedenti lettere a),b),c),d) per le quali è necessario il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Ai fini della totalitarierà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del codice civile, occorre che l'Organo Amministrativo e i sindaci assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da

cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate all'Organo Amministrativo e ai sindaci che sono rimasti assenti.

ART. 13 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico o da un consiglio di amministrazione con un numero di membri pari a tre la scelta della tipologia e la nomina dei componenti dell'organo amministrativo spetta all'assemblea.

2. Nel caso l'organo di amministrazione sia costituito dal Consiglio di Amministrazione i suoi membri eleggono un Presidente, possono nominare altresì un Vice Presidente che sostituirà il Presidente in caso di impedimento. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie funzioni ad un solo amministratore, determinando il limite della delega, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

3. L'Organo Amministrativo rimane in carica per tre esercizi ed è rinominabile; se, in pendenza del termine, vengono a mancare uno o più Amministratori, si applicano le norme degli articoli 2385 e 2386 del Codice Civile.

4. All'Organo Amministrativo potrà spettare:

- a) il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio;
- b) un compenso determinato dall'Assemblea dei soci.

ART. 14 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o nel caso del Consiglio di Amministrazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento o assenza, al Vice Presidente se nominato oppure ad altro amministratore all'uopo individuato, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

ART. 15 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente lo giudichino necessario e comunque almeno ogni 3 mesi.
2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna altresì, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.
3. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata o Posta elettronica certificata da spedirsi, almeno otto giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche a mezzo telefonico e la riunione in tal caso avverrà entro 24 ore.
4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente dal Vice Presidente, se nominato, e in caso di assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età.
5. Le riunioni del consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per audio/video conferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 16 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
2. Ogni consigliere dispone di un voto.
3. I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario che di norma è il Direttore Generale ove nominato, ovvero altro soggetto anche estraneo al Consiglio.

ART. 17 - POTERI E COMPITI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

2. Approva i contratti di servizio ed il loro aggiornamento annuale, nonché la carta dei servizi.

3. Adotta i Regolamenti che ritiene necessari al buon funzionamento della Società.

4. Può rilasciare anche ad estranei procure, procure speciali per la trattazione e l'esecuzione di determinati atti e categorie di atti relativi alla gestione sociale, stabilendo poteri e compensi.

5. Provvede entro il 30 settembre di ogni anno, ad approvare la relazione semestrale sull'andamento della Società.

ART. 18 - DIRETTORE GENERALE

In relazione agli incarichi degli amministratori e alla complessità operativa della società, l'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale.

Nell'atto di nomina si dovrà stabilire:

* specifiche responsabilità legali e gestionali e relativi poteri;

* durata dell'incarico;

* tipologia del contratto intercorrente tra la Società e il Direttore Generale e le cause di Revoca e di risoluzione.

ART. 19 - CONTROLLO

1. Verificandosi i presupposti di Legge previsti dall'articolo 2477 del C.C., o per volontà dell'Assemblea, la società è controllata da un Collegio Sindacale composto da un unico sindaco effettivo.

2. Il sindaco del Collegio sindacale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile e funzionante ai sensi di legge.

3. Le competenze annuali del Collegio Sindacale sono determinate dall'Assemblea all'atto della nomina. Il rimborso spese è comunque dovuto.

4. Il controllo contabile è affidato al Collegio Sindacale.

ART. 20 - DIRITTO DI RECESSO DEL SOCIO

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

TITOLO IV°

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 21 - ESERCIZIO SOCIALE

1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 22 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

1. Alla fine di ogni esercizio l'**Organo Amministrativo** formula il bilancio con il suo conto economico, lo stato patrimoniale, la nota integrativa e la relazione sulla gestione, da sottoporre all'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal II comma dell'articolo 2364 Codice Civile.

2. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, destinerà gli utili nel rispetto delle norme di Legge vigenti e secondo sua determinazione, dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnarsi a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale; il residuo importo può essere destinato al perseguimento dell'ulteriore sviluppo dell'attività sociale ovvero distribuito secondo delibera dell'Assemblea.

3. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo, nel termine fissato annualmente. I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva straordinario trascorsi 5 (cinque) anni dal giorno in cui diventano esigibili.

TITOLO V°

NORME FINALI

ART. 23 - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' LIQUIDAZIONE

Verificandosi una causa di scioglimento della società prevista dalla legge si applica la disciplina prevista dagli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

ART. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale che dovessero insorgere tra soci e società, ivi espressamente comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, e le controversie promosse dall'Organo Amministrativo, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti saranno rimesse al giudizio di un arbitro nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

2. L'arbitro giudicherà ritualmente e secondo diritto.

3. Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate in Assemblea dai Soci con le maggioranze previste al precedente articolo 12 per le modifiche dello Statuto.

4. I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso.

ART. 25 - ACCESSO AGLI ATTI

L'Assemblea potrà regolare il diritto di accesso agli atti della Società tramite specifico regolamento.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e delle interpretazioni o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

ART. 27 - RINVIO ALLA LEGGE

Al presente Statuto si applica la legge italiana.

ART. 28 - COMPUTO DEI TERMINI

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".

F.TO: GIORDANO ROSSI

F.to: ANNA MARIA FIENGO NOTAIO (L.S.)